

IO Lavoro

Linee guida
sui tirocini, regioni
in ordine sparso

da pag. 41

**Regioni in ordine sparso nel recepimento delle nuove linee guida
In Lombardia stage di 12 mesi. Compensi di 800 euro nel Lazio**

Tirocini fai-da-te

La mappa tracciata da Adapt sul recepimento delle nuove linee guida nazionali

Tirocini, ogni regione fa da sé

In Lombardia 12 mesi di stage. Nel Lazio compensi a 800 €

Pagina a cura
DI **SABRINA IADAROLA**

Tirocini: qualcosa è cambiato in termini normativi, ma più sulla carta che nella realtà. Perché, dopo quasi otto mesi dall'approvazione delle nuove linee guida per i tirocini extracurricolari (datate 25 maggio 2017), solo poche regioni le hanno di fatto recepite. Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Molise, provincia autonoma di Trento. Infine la Liguria, con delibera del 28 dicembre 2017. Nelle altre, la situazione è varia e procede in maniera disomogenea. Alcune regioni non hanno ancora neppure cominciato a elaborare il nuovo testo. Altre hanno avviato tavoli con le parti sociali e sono a metà dell'opera. Fermo restando che nelle regioni «in attesa di recepimento» resta ovviamente in vigore la normativa precedente, occorre sottolineare che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, interve-

nuta nel 2001, la materia è di esclusiva competenza regionale, per cui solo un tratto della parabola normativa dell'istituto è ascrivibile al legislatore nazionale. Quanto agli effetti conseguenti al mancato recepimento delle nuove linee guida, gli accordi stato-regioni sulle linee guida in materia di tirocini costituiscono atti di valenza politica (e non amministrativa, né legislativa), utili ad armonizzare le diverse discipline legislative regionali e a raccordarle con l'indirizzo politico statale in materia di mercato del lavoro. Ma non c'è vincolatività giuridica. Quindi, al netto delle presunte inefficienze che spesso si attribuiscono alla pubblica amministrazione e ai ritardi della burocrazia, vi sono dei punti che probabilmente non tutte le regioni vogliono recepire. E in ogni caso, non sono obbligate a farlo. Ciascuna amministrazione regionale può decidere di discostarsi anche in maniera significativa da ciò che le linee guida

prescrivono.

Andiamo ad analizzare, regione per regione, quali sono le novità, alla luce del monitoraggio di Adapt sui tirocini extracurricolari a sei mesi dalle nuove linee guida approvate (periodo entro il quale sarebbe dovuto avvenire il recepimento dei nuovi criteri). Partendo da una prima definizione: quella di «stage» o «tirocinio». E cioè un momento di formazione in «situazione», di apprendimento di tipo pratico ed esperienziale finalizzato alla crescita personale e professionale del soggetto da formare, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.



In altri termini, preso atto dell'importanza di un moderno sistema formativo incentrato sulla combinazione tra momenti di studio e momenti di lavoro, come fasi diverse di un unico modello formativo, il tirocinio altro non è che la variante pratica di questo modello, che può instaurarsi tanto all'interno di un contratto di lavoro (a contenuto formativo) come nel caso dell'apprendistato, quanto al di fuori di esso come nel caso del tirocinio formativo e di orientamento che non è mai configurabile come rapporto di lavoro. Allo stesso tempo il tirocinio formativo e di orientamento è uno strumento di politica attiva, per agevolare, attraverso l'acquisizione di competenze, l'ingresso di un numero sempre più ampio di soggetti nel mondo del lavoro.

Tra le principali novità previste dalle linee guida citate, vi sono: la durata massima degli stage stabilita a 12 mesi e quella minima a 2 mesi; e l'introduzione di nuovi soggetti abilitati all'attivazione dei tirocini e l'ampliamento sia dei compiti del soggetto promotore sia di quelli del soggetto ospitante. Il tirocinio non può durare meno di 2 mesi, a eccezione, si precisa, di quello svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese. Per quanto riguarda i soggetti promotori, sono introdotti tre nuovi soggetti abilitati all'attivazione dei tirocini: le fondazioni di

istruzione tecnica superiore (Its), l'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che naturalmente nel 2013 non esisteva), e i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Anpal stessa. Se, tuttavia, non si fanno differenze per l'attivazione di tirocini regionali, le cose cambiano quando si tratta di mobilità interregionale: non tutti gli enti promotori saranno, infatti, abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti situati al di fuori del territorio regionale. L'autorizzazione, in questo caso, riguarda solamente i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro, gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e le fondazioni di istruzione tecnica superiore. Con riferimento alla durata, quasi tutte le regioni si discostano dalle linee guida nazionali, fissando la durata massima a 6 mesi, proroghe comprese (fanno eccezione Sicilia e Basilicata). In particolare, la regione Lazio dà una precisa giustificazione in merito alla scelta di applicare una diversa disciplina della durata massima, ovvero tutelare la valenza formativa del tirocinio, che rischierebbe di venir meno con l'allungarsi della sua durata da 6 a 12 mesi (proroghe incluse) come previsto dalle linee guida nazionali. Un altro caso particolare che merita di essere segnalato riguarda la regione Lombardia, che sembra muo-


versi nella direzione opposta rispetto alla regione Lazio: proprio al fine di permettere l'acquisizione di competenze riconducibili a un livello più elevato della scala prevista dall'Eqf (livello 4 anziché 2 e 3) concede la possibilità di prorogare il tirocinio di altri 6 mesi rispetto ai 6 previsti.

Altro parametro introdotto è l'indennità di partecipazione, rispetto alla quale è interessante evidenziare che nessuna regione si allinea a quanto stabilito dalle linee guida nazionali (fatta eccezione per la sola regione Sicilia che conserva il minimo dei 300 mensili). La maggior parte delle regioni fissa i tetti massimi previsti per le indennità tra i 450 euro e i 600 euro. O poco più giù come la regione Calabria che fissa l'importo minimo a 400 euro. Eccezion fatta per la regione Lazio, che ha deciso di innalzare l'indennità prevista fino a 800 euro.

Ciò che ne viene fuori, sottolineano gli studiosi di Adapt, guardando la mappatura dei punti qualificanti (come indennità di partecipazione e durata), è però l'idea di uno stravolgimento della funzione più nobile e di prospettiva dei tirocini nei percorsi formativi dei giovani, condizionato da un eccesso di tirocini di dubbia natura (piuttosto che da misure di reale occupabilità per i giovani). Un'evoluzione (o involuzione) che non poco inciderà sul funzionamento del mercato del lavoro, anche ai danni dell'apprendistato.

—© Riproduzione riservata—

La mappa dei compensi



Fonte: Rielaborazione Monitoraggio Adapt su «Tirocini extracurricolari: primi recepimenti regionali linee guida 25 maggio 2017»

Le delibere già approvate

9 agosto 2017	Lazio	dgr n. 533/2017
30 agosto 2017	Calabria	dgr n. 360/2017
12 settembre 2017	Sicilia	dgr n. 34205/2017
24 ottobre 2017	Basilicata	dgr n. 1130/2017
7 novembre 2017	Veneto	dgr n. 1816/2017
20 novembre 2017	Lombardia	dgr n. 7403/2017
24 novembre 2017	Provincia autonoma di Trento	dgp n. 1953/2017
28 dicembre 2017	Liguria	dgr n. 1953/2017